

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- a) Il Patronato Acli, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge 30 marzo 2001 n.152, presterà gratuitamente, in sede amministrativa, salve le eccezioni di legge e in particolare quelle previste dall'articolo 10 comma 3 della medesima normativa, assistenza tecnica e patrocinio medico legale agli iscritti di Women in Surgery Italia, per il conseguimento, nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati, delle prestazioni e benefici di qualsiasi genere previsti da leggi, statuti o contratti regolanti la previdenza obbligatoria, così come previste dall'articolo 13 della summenzionata norma, anche assumendo la loro rappresentanza avanti gli organi collegiali di liquidazione di dette prestazioni.
- b) Per quanto attiene le previsioni di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 30 marzo 2001 n.152, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per lo svolgimento dell'attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali è previsto, per le prestazioni e nella misura indicata nell'apposita convenzione sottoscritta in data 25/01/2017 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successivo atto di modifica del 20/05/2020, il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore del Patronato Acli da parte dell'iscritto a Women in Surgery Italia.

Art. 2

L'istituto di patronato svolgerà le attività indicate all'articolo 1 del presente accordo presso tutte le proprie sedi territoriali.

Il Patronato Acli espletterà l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, improntando il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, efficienza, trasparenza e parità di trattamento.

Art. 3

Il patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà prestato, ove richiesto dagli iscritti allo Women in Surgery Italia, dai consulenti legali convenzionati con le sedi provinciali del Patronato Acli, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n.152 e con le modalità indicate nelle convenzioni in atto per l'assistenza in sede giudiziaria. La partecipazione alle spese relative al patrocinio legale sarà a carico dell'assistito. Il legale convenzionato vaglierà preventivamente, in collaborazione con gli operatori del Patronato Acli addetti ed eventualmente con il consulente medico, quando il caso lo richieda, la fondatezza o meno delle ragioni dell'interessato in ordine all'esperibilità del giudizio.

Art. 4

Un apposito gruppo di lavoro, formato da componenti designati dal Patronato Acli e da Women in Surgery Italia, sarà istituito a livello centrale con il compito di promuovere, nell'ambito degli impegni assunti con il presente accordo, la sua conoscenza e diffusione, verificarne la concreta attuazione, provvedere a un puntuale monitoraggio e predisporre materiale informativo, per una migliore conoscenza della normativa previdenziale.

Art. 5

L'istituto di patronato sarà tenuto al rimborso nei confronti del socio Women in Surgery Italia per eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi nell'esercizio delle attività di cui al presente accordo, anche ricorrendo a coperture assicurative.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Patronato Acli e Women in Surgery Italia nell'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà regolata e risolta tra gli organi nazionali di Women in Surgery Italia e della Sede Nazionale del Patronato Acli.

Art. 6

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione. Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 7

È fatto obbligo al Patronato Acli di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 del presente accordo.

Le Parti provvederanno agli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (G.D.P.R.) ciascuna per i trattamenti di propria competenza, compresa l'informativa e i rapporti nei confronti degli interessati, le misure di sicurezza, e in generale il rispetto della disciplina tempo per tempo vigente.

Le Parti si autorizzano reciprocamente altresì al trattamento dei dati personali anche dei propri referenti, in esecuzione della presente Convenzione.